

1) Derivazione dai laghi Serrù e Agnel con restituzione a Mua;

2) Derivazione superiore dall'Orco a Ceresole con restituzione a Rosone;

3) Derivazione dal Piantonetto a Pian Telesio e dai laghi Balma ed Eugio e restituzione a S. Lorenzo e a Rosone;

4) Derivazione inferiore dall'Orco a Rosone e restituzione a Bardonetto Inferiore.

Complessivamente la potenza dinamica nominale sulla quale venne stabilito il canone annuo governativo, risultava di HP 64.752,74, in ragione di L. 3 per HP nominale il canone annuo era di L. 194.258,22.

Il disciplinare determinava le modalità tecniche da seguirsi nella esecuzione delle dighe di sbarramento per la formazione dei bacini di accumulazione, dei canali di derivazione, le prescrizioni per garantire gli utenti inferiori e per le opere di difesa militare, per determinare il volume d'acqua delle singole derivazioni, il termine per la esecuzione, la durata della concessione, le riserve di energia a favore dei Comuni rivieraschi, la sovvenzione governativa.

Quanto ai termini per l'esecuzione venne stabilito:

a) entro un anno dalla notifica del decreto di concessione doveva essere presentato il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione;

b) entro i tre mesi successivi all'approvazione si dovevano iniziare le espropriazioni che dovevano essere condotte a termine entro mesi venti;

c) entro mesi dieci dall'approvazione del progetto, si doveva procedere all'inizio dei lavori che dovevano essere ultimati entro sette anni dalla data di approvazione del progetto esecutivo nei seguenti periodi:

*I periodo.* Entro quattro anni, esecuzione degli sbarramenti dell'Orco nelle località Chiapili e presso il Ponte del Pis e della derivazione superiore dall'Orco fra Ceresole Reale e Rosone (HP 32.542).

*II periodo.* Entro sei anni, esecuzione della derivazione dal Piantonetto e dai Laghi Balma ed Eugio e della derivazione inferiore dell'Orco fra Rosone e Bardonetto Inferiore (HP 26.456,08).

*III periodo.* Entro sette anni, esecuzione della derivazione dai laghi Serrù ed Agnel (HP 5.754,66).

La decorrenza dei canoni era stabilita dalla scadenza dei termini fissati per le singole derivazioni.

La concessione doveva avere la durata di 60 anni dal decreto di concessione, con passaggio alla scadenza in proprietà dello Stato, senza compenso, di tutte le opere di raccolta, regolazione e derivazione delle acque, le condotte forzate ed i canali di scarico (art. 22 del decreto 9 ottobre 1919, n. 2161).

Ai Comuni di Ceresole, Noasca, Locana e Ribordone era riservata una quantità di energia corrispondente a 1300 HP nominali a prezzo di costo, ad uso esclusivo di pubblici servizi, ma tali Comuni dovevano farne richiesta entro quattro anni dalla data del decreto di concessione. Tale quantitativo andava in deduzione del decimo che doveva essere lasciato a favore della Provincia. A favore degli stessi Comuni avrebbe potuto il Ministero sottoporre la concessione ad un canone annuo di L. 2 per HP nominale. A favore del Comune di Torino sarebbe stata corrisposta dal Governo la sovvenzione annua di L. 40 per HP nominale medio, a sensi del R. D. 2 ottobre 1919, n. 1995, per la durata di 15 anni dal collaudo delle opere, e comunque non oltre il 1940. Venne inoltre confermata l'esenzione delle imposte e sovrimposte fino al 1940.

La deliberazione della Giunta accennava alla parte finanziaria la quale doveva ancora essere oggetto di ulteriori studi da compiere sollecitamente, perchè fin dall'inizio i lavori dovevano avere grande estensione e avrebbero perciò richiesto forti erogazioni di fondi.

Per la parte tecnica, occorreva iniziare senza